



**COMUNE DI CASOLI**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**  
**Scadenza versamento saldo (16/12/2013)**

**AVVISO**

Il **16 dicembre 2013** scade il termine per il versamento del saldo dell'IMU. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune con delibera consiliare n. 15 del 1° agosto 2013, **con conguaglio sulle rate versate a giugno**.

**ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA**

| Tipologia  | Aliquota/detrazione |
|--|---------------------|
| - Abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria) con esclusione categorie A1, A8 e A9;<br>- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;<br>- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977, n. 616;<br>- Le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate (Art. 11 regolamento comunale IMU); | <b>Esenti</b>       |
| Abitazione principale individuata in Catasto nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria);  | <b>0,4%</b>         |
| Abitazione e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria) concessa in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzata quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale (tale condizione deve essere comunicata all'ufficio tributi ove non precedentemente comunicata allo stesso);  | <b>0,76%</b>        |
| Immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D;   | <b>0,76%</b>        |
| Aree edificabili;  | <b>0,76%</b>        |
| Altri fabbricati;  | <b>0,96%</b>        |
| Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli;  | <b>Esenti</b>       |
| Detrazione d'imposta per l'abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze;   | <b>€ 200,00</b>     |
| Maggiorazione detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli);   | <b>€ 50,00</b>      |

**IMMOBILI EQUIPARATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LIMITATAMENTE ALLA SECONDA RATA 2013**

- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, escluse categorie A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (**Tali categorie sono obbligate a presentare apposita denuncia, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 30.06.2014, utilizzando il relativo modello ministeriale**). (Resta dovuta l'IMU per il primo semestre 2013).

**IMMOBILI ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU 2013**

(D.L. 102/2013 convertito in Legge 124 del 28.10.2013)

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (resta dovuta l'IMU per il primo semestre 2013).

**COME PAGARE**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del **Comune B985**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU. (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali).

**CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO**

| Tipologia di immobile                                    | Codice tributo per il COMUNE | Codice tributo per lo STATO |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9) | <b>3912</b>                  |                             |
| Aree Fabbricabili  | <b>3916</b>                  |                             |
| Altri fabbricati (escluso Cat. D)                        | <b>3918</b>                  |                             |
| Immobili di categoria D ad aliquota base - mod. F24      |                              | <b>3925</b>                 |

(Dal 2013 allo Stato è riservata solo l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base)

**MOLTIPLICATORI IMU**

Al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per la categoria catastale C1.

**COMPENSAZIONE CON EVENTUALI CREDITI**

Il contribuente può scegliere di utilizzare eventuali crediti risultanti dal modello di dichiarazione 730/2013 o Unico/2013 per pagare l'IMU, mediante compensazione con il modello F24. Il modello va compilato e presentato alla banca o alle poste anche se il saldo finale da pagare è pari a zero.

**RIDUZIONI PER FABBRICATI STORICI ED INAGIBILI**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 55 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (**L'art. 7 del regolamento comunale disciplina le caratteristiche di fatiscenza**).

**DICHIARAZIONE IMU**

Le denunce di variazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (Art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013 convertito in legge n.64 del 06.06.2013).

**INFORMAZIONI**

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221.

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IMU" disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente ([www.casoli.gov.it](http://www.casoli.gov.it)).

Casoli, 03.12.2013

Il Funzionario Responsabile IMU  
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)